



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1 DEL 14 GENNAIO 2020
RELATIVA A:*

**MODIFICA AL PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA
NEL VENETO (D.C.R. 10 LUGLIO 2013, N. 55 E S.M.E.I.)**

MODIFICA AL “PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO”
(D.C.R. 10 luglio 2013, n. 55 e successive modifiche e integrazioni)

La lettera C) – punto 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 55 del 10 luglio 2013 e s. m. e i., è sostituita come segue:

“C) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio residenziale pubblico – Piano di vendita degli immobili di pregio (deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 1495): i proventi derivanti dalla alienazione qui prevista e contemplata nel precedente punto 5.4. del presente Piano, saranno utilizzati per la realizzazione o l’acquisto, mediante procedura di evidenza pubblica, di iniziative di “Social housing”, concernenti alloggi da assegnare in locazione a canone concertato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche con patto di futura vendita, in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) non superiore a euro 60.000,00, aumentato di euro 2.000,00 per ogni figlio a carico;
- non siano in possesso di un alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle esigenze del proprio nucleo familiare nel raggio di cinquanta chilometri dal posto di lavoro;
- non abbiano beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per l’acquisto o il recupero dell’abitazione principale, ubicata nel territorio della Regione Veneto.

Con cadenza semestrale solare (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), le ATER del Veneto provvedono a rendicontare alla Giunta Regionale - Unità Organizzativa Edilizia, mediante apposita relazione, lo stato di attuazione delle vendite, con particolare riguardo alle condizioni previste nel presente punto, lettera B), sotto lettere a., b., c., e., f., nonché una proposta di reimpiego dei proventi reinvestibili, con particolare riguardo ai criteri previsti nella precedente lettera B), sottopunti da 1.1. a 1.7..

Entro la scadenza del semestre successivo, la Giunta Regionale procede alla approvazione, anche con prescrizioni, delle suddette proposte di reinvestimento, formulate dalle Aziende.

Inoltre, i proventi derivanti dalla alienazione degli immobili di pregio di cui sopra possono essere destinati al recupero sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, che non può essere assegnato a breve a causa dei costi di ripristino non altrimenti compatibili con le disponibilità delle ATER e pertanto non rientranti nei programmi di manutenzione delle Aziende medesime, mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o restauro-risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, da assegnare ai sensi della L.R. n. 39/2017 e con esclusione degli interventi classificabili di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) dello stesso D.P.R.”